

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente lo stanziamento di un credito di fr. 600.000.—
per il finanziamento di azioni di aiuto
a favore dei possessori di bestiame danneggiati dalla siccità del 1962

(del 12 novembre 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La siccità, che nel 1962 ha colpito l'agricoltura dell'Europa centrale, particolarmente nel settore della produzione animale, ha dato luogo nel nostro Cantone a giustificate domande di aiuto, avvalorate da interventi parlamentari.

Riteniamo non inutile riassumere gli aspetti di maggior rilievo del problema e delle misure tempestivamente prese dal Dipartimento dell'economia pubblica e dal Consiglio di Stato, d'intesa con la Divisione federale dell'agricoltura.

La primavera tardiva del 1962 aveva praticamente causato il consumo delle riserve di foraggio dell'anno precedente. Il primo raccolto di fieno risultava di buona qualità, ma estremamente scarso, soprattutto in montagna. Persistendo la siccità, i successivi sfalci risultavano ancora più poveri. Il 6 agosto, quando la situazione appariva molto precaria e già si profilava la necessità di scaricare il bestiame alpeggiato e di intaccare subito le scorte di fieno, il Dipartimento dell'economia pubblica indiva una conferenza tra i suoi tecnici e i rappresentanti dell'Unione dei contadini ticinesi e della Federazione produttori di latte.

La valutazione della situazione indicava già allora che i provvedimenti atti a superare almeno in parte il grave disagio incombente dovevano essere diretti:

- 1) avantutto, a indire al più presto delle azioni di eliminazione di bestiame, estese dapprima, secondo le istruzioni federali, alle regioni di montagna più colpite;
- 2) ad eliminare anche bestiame della regione del piano, non appena avuta la garanzia di smercio, ancora più necessaria dei contributi federali;
- 3) a incoraggiare l'acquisto di fieno e di altri foraggi, a salvaguardia della consistenza numerica delle nostre mandre;
- 4) a prendere ulteriori provvedimenti se la situazione si fosse aggravata.

Le piogge cadute in seguito hanno fortunatamente limitato i danni e l'adozione di altri provvedimenti non si rese più necessaria. In particolare si sono salvate le colture da campo e quelle orticole e la viticoltura. Il danno è stato marcato soprattutto nella foraggicoltura naturale e artificiale. Nelle aziende montane, in genere, si è raccolto metà fieno rispetto a quello di una buona annata.

Nelle aziende del piano, sia pure tenuto conto delle variazioni dovute a fattori naturali e aziendali che condizionano la produzione foraggera, il minor raccolto è stato di circa un terzo.

Il fieno in commercio è molto rincarato. Le possibilità di importazione, pur agevolate dalla tempestiva riduzione del dazio, sono parimente costose, per la siccità che ha colpito la Svizzera e tutti i paesi vicini e la necessità di conseguenza di importare il fieno da paesi lontani.

Per poter assicurare al Cantone l'approvvigionamento in latte, tenuto conto che quello fornitoci soprattutto in estate dalla Svizzera interna, ci giunge spesso in uno stato di cattiva conservabilità, e anche per sostenere le piccole latterie e i caseifici locali, la Federazione ticinese dei produttori di latte, in Bellinzona, offriva il suo aiuto allo Stato per acquistare all'estero del fieno da poi fornire a prezzo ridotto alle aziende maggiormente colpite. Analogamente faceva l'Agricola Ticinese, in Bellinzona. Lo Stato si avvaleva quindi di queste due organizzazioni, la cui collaborazione si è rilevata preziosa.

Nel corso della prima metà di settembre si apriva presso le cancellerie comunali la sottoscrizione per l'accertamento del fabbisogno in fieno. Le sottoscrizioni venivano chiuse definitivamente il 30 settembre u. s.

La sottoscrizione di fieno indigeno disponibile venne aperta successivamente. Le contrattazioni di fieno indigeno devono essere lasciate alla libera iniziativa siccome sfuggono facilmente alla possibilità di controllo.

Lo Stato, a seguito di esperienze fatte, aveva ormai rinunciato a sussidiare l'acquisto di fieno indigeno, limitandosi in caso di penuria di foraggi a favorire l'eliminazione di bestiame e a fornire foraggi concentrati a prezzo ridotto. Ma in considerazione della situazione estremamente grave e anche dell'entità non irrilevante delle parti disponibili di fieno indigeno, soprattutto nel Sottoceneri, che alcuni già minacciavano di esportare oltre Gottardo, non si poteva non includere, in questa occasione, nell'azione ufficiale, il fieno indigeno.

Stabilito che il fabbisogno sottoscritto era dell'ordine di 39 mila quintali di fieno, che le partite notificate di fieno indigeno non coprivano neppure la metà di questo fabbisogno, si decideva di importare circa 13 mila quintali di fieno dall'estero tenuto conto che l'azione si articola sul fieno estero, su quello indigeno e sui foraggi concentrati. La legge federale 15 giugno 1962, messa in vigore dal Consiglio federale l'11 ottobre 1962, ci offre la possibilità di ottenere dalla Confederazione un sussidio pari al 70 % della spesa sopportata dal Cantone — finanziariamente debole e con estese zone di montagna — per fornire fieno alle aziende montane colpite dalla siccità. Non è ancora chiarita interamente l'ammissibilità del foraggio concentrato al sussidiamento. La decisione di importare questo fieno dall'estero, date le premesse finanziarie, desunte dalla citata legislazione federale, appariva quindi giustificata.

FORNITURA DI FORAGGI A PREZZO RIDOTTO

Circa millecinquecento possessori di bestiame avevano sottoscritto il loro fabbisogno di fieno. Nell'88 % dei casi i quantitativi richiesti sono stati interamente riconosciuti, ritenute le seguenti norme di assegnazione :

- a) per i sottoscrittori della terza zona di montagna, 10 quintali di fieno per ognuna delle prime cinque unità di bestiame grosso ; 7 quintali per le susseguenti 5 unità e 3 quintali per ognuna delle susseguenti unità ; massimo 100 quintali per 15 unità di bestiame grosso ;
- b) per la seconda zona di montagna i limiti anzidetti sono stati ridotti nella misura del 10 % ;
- c) per la prima zona di montagna del 20 % ;
- d) per la zona del piano 30 % (massimo 70 quintali per 15 o più unità di bestiame grosso tenuto al piano).

In 180 casi si è resa necessaria la riduzione dei quantitativi sottoscritti. Il diritto al sussidio è stato così limitato a un fabbisogno di 33.846 quintali, così ripartiti regionalmente :

	<i>Fabbisogno riconosciuto</i>	<i>Fieno indigeno a disposizione</i>
	quintali	quintali
Sottoceneri	6.808	8.386 (= 123 %)
Sopraceneri	27.038	9.986 (= 37 %)
Cantone	33.846	18.372 (= 54 %)

In tutte le regioni del Sottoceneri ed in particolare in quelle montane il fieno indigeno disponibile copre bene il fabbisogno. Nei distretti del Sopraceneri il fieno indigeno a disposizione sta invece al fabbisogno nei seguenti rapporti: Vallemaggia 9 %, Bellinzona e Blenio 31 %, Locarno 35 % e Leventina 59 %; molte aziende di questo ultimo distretto usano però acquistare tutti gli anni dei quantitativi di fieno locale che superano i limiti ammessi al sussidiamento.

REGOLAMENTO PER I COMUNI E I SOTTOSCRITTORI DEL SOTTOCENERI

Nel Sottoceneri non sarà fornito fieno estero. I sottoscrittori sono stati autorizzati ad acquistare fieno indigeno presso i possessori-venditori iscritti nella lista ufficiale del fieno indigeno notificato, oppure ad acquistare foraggio concentrato completo per vacche. I sottoscrittori sono stati pertanto invitati a voler ritirare presso le cancellerie comunali i buoni messi a disposizione.

Questi sono del valore di cinque franchi e in numero corrispondente ai quintali di fieno assegnati. E' stato loro consegnato nel contempo il regolamento dell'azione ufficiale e la lista di tutte le partite notificate e sussidiabili di fieno indigeno.

Per ogni quintale di fieno indigeno acquistato il compratore consegnerà un buono al venditore, il quale potrà ottenere il rimborso del controvalore di cinque franchi, trasmettendolo all'Ufficio zootecnico cantonale. Il sottoscrittore potrà anche acquistare, in luogo di fieno, foraggio concentrato. A questo fine trasmetterà i relativi buoni alla sua ditta fornitrice, la quale provvederà a fornirgli a domicilio 50 kg. di foraggio concentrato per buono, al prezzo parimente indicato sul buono e già ridotto in ragione del sussidio assegnato, e cioè di 10 franchi al quintale. Il valore nutritivo di un quintale di foraggio concentrato completo corrisponde infatti a quello di due quintali di fieno.

REGOLAMENTO PER I COMUNI E I SOTTOSCRITTORI DEL SOPRACENERI

Poichè il fabbisogno sottoscritto dai tenitori di bestiame del Sopraceneri è di tre volte superiore alle disponibilità locali notificate, i 13 mila quintali che si stanno importando dall'estero andranno a coprire circa la metà del fabbisogno, ammesso al sussidio, del Sopraceneri.

Il sottoscrittore che ritirerà il fieno estero assegnatogli avrà ulteriormente diritto a un numero di buoni corrispondente all'altra metà del fieno. E' stata data ad esso la facoltà di acquisto di fieno indigeno, rispettivamente di concentrato, secondo le norme valevoli per i sottoscrittori del Sottoceneri. Il prezzo del fieno estero, franco Comune, è stato fissato in Fr. 22,— per la regione del piano ed in Fr. 19,— per la regione di montagna. Come già innanzi osservato, i limiti massimi di fieno ancora ammessi al sussidio sono scalari, e degradano dalla regione superiore di montagna a quella del piano. Il fieno estero sarà fornito ai Comuni franco stazione FFS. I Comuni dovranno prenderlo prontamente in consegna e provvedere alla distribuzione, secondo le liste approntate

dall'Ufficio zootecnico cantonale, e all'incasso. I Comuni discosti potranno ottenere dal Cantone il rimborso della spesa di trasporto del fieno estero dalla stazione FFS al luogo di distribuzione.

Prevediamo per questa azione una spesa complessiva dell'ordine di 280 mila franchi, di cui 230 mila per la zona di montagna. Il sussidio federale dovrebbe coprire in ogni caso il 70 % dei 155 mila franchi che il Cantone spenderà per fornire alle aziende montane quasi undici mila quintali di fieno estero al prezzo di 19 franchi al quintale. Altri 75 mila franchi saranno ancora erogati a queste aziende con i 15 mila buoni assegnati. Attendiamo dalla Divisione federale dell'agricoltura la conferma scritta che anche questa spesa venga sussidiata dalla Confederazione nella misura del 70 %. In questo caso l'azione a favore dell'azione di montagna finirebbe per costare al Cantone soltanto 70 mila franchi. Se poi anche l'azione a favore delle aziende del piano, del costo complessivo di circa 56 mila franchi — di cui una metà per il fieno estero e l'altra metà per i buoni — venisse sussidiata dalla Confederazione nella misura anzidetta, avremmo un sussidio federale di poco inferiore ai 200 mila franchi, su un totale di spesa di 280 mila franchi per la fornitura di foraggi a prezzo ridotto.

LE AZIONI DI ELIMINAZIONE DI BESTIAME

Bestiame della montagna

Essendo in vigore fino all'11 ottobre 1962 il decreto federale del 15 dicembre 1957, le azioni di eliminazione potevano essere estese solo alle zone di montagna e ciò per beneficiare dei sussidi federali e della garanzia di smercio. Per l'eliminazione di bestiame della montagna era stata aperta già in agosto la prima sottoscrizione. L'eliminazione iniziava il 10 settembre, subito dopo lo scarico degli alpi. Purtroppo ci era stata data la garanzia di smercio per un contingente settimanale di soli 70 capi. Verso la fine di settembre si rese necessaria la macellazione di altri 130 capi sospetti di brucellosi, con conseguente ulteriore proroga dei successivi mercati. Una sospensione si ebbe ai primi di ottobre, in tutta la Svizzera, per la grande pleora di carni bovine. Questa prima azione si concluse il 24 ottobre 1962 colla eliminazione di 415 capi, con un sussidio complessivo di 145 mila franchi. Per i 170 capi eliminati prima dell'11 ottobre la quota parte di sussidio federale è dell'80 %, mentre per i rimanenti capi è del 90 %, grazie alla nuova legge federale del 15 giugno 1962, messa in vigore dal Consiglio federale l'11 ottobre.

Per questa prima azione la quota parte federale ascende pertanto a 125 mila franchi e quella cantonale a Fr. 20.000,—.

Ai primi di novembre ha preso avvio un'altra azione di eliminazione che, secondo le nuove disposizioni federali, resta praticamente aperta in permanenza, e ci permette di aumentare lievemente il sussidio e di ammettere altresì i capi di otto anni di età, con cinque o anche più lattazioni, finora esclusi dal diritto al sussidio. Non potrà essere sussidiata l'eliminazione delle bovine più vecchie, perchè già largamente ammortizzate secondo le norme e l'indirizzo dato all'azione della legislazione federale. Per esse si potrà offrire una garanzia di smercio al prezzo ufficiale per il bestiame da macello.

Bestiame del piano

Con l'ordinanza federale dell'11 ottobre 1962 entrano in considerazione per la regione del piano le seguenti azioni di eliminazione :

- a) *Azione di eliminazione nell'estate 1963 per gli animali acquistati nella zona di montagna dal 1. luglio 1961 al 31 dicembre 1962.*

I contadini del piano che avessero il foraggio sono così incoraggiati a comperare giovane bestiame della regione di montagna, di 7 anni al massimo;

il rischio inerente all'acquisto viene in buona parte coperto dalla possibilità di poi eliminare con sussidio questi capi nel caso che non dessero buon risultato.

- b) *Azione di eliminazione all'inizio del 1963, nel caso in cui, per ogni capo eliminato, il contadino del piano acquistasse dal 15 ottobre al 31 dicembre 1962 un'altra vacca o manna gravida in montagna.*

In caso di marasma di mercato, la nuova legge federale permette anche di sussidiare l'eliminazione di vacche della regione del piano, che non sono state acquistate in montagna; la condizione è tuttavia quella che un numero corrispondente di animali della montagna vengano acquistati prima della fine dell'anno per rimpiazzare gli altri. Propriamente questi capi si sarebbero già dovuti eliminare a partire dall'estate. Purtroppo il mercato di bestiame da macello non è ancora riuscito ad assorbire tutti i capi eliminabili della regione di montagna. Per questo la Confederazione ha differito a titolo transitorio questa azione di eliminazione fino all'inizio del nuovo anno.

A proposito di queste due azioni viene fatto di chiedersi in quale misura esse possano giovare nelle annate di siccità. Alla regione di montagna esse offrono una ulteriore possibilità di smercio. Per la regione del piano costituiscono un incitamento a non allevare, ma ad acquistare in montagna il bestiame occorrente.

Non bisogna del resto dimenticare che all'estate siccitosa è seguito un autunno con erba in abbondanza, il che ha ridotto la misura del danno della siccità, specialmente nelle aziende del piano dotate di sili e di erbai. Sicchè, se alle aziende del piano è venuta a mancare la tempestiva azione di eliminazione che era stata in un primo tempo prevista, non è stata però loro negata la fornitura di foraggi a prezzo ridotto, in una proporzione almeno pari a quella della montagna, anzi superiore, se si considera appunto che quest'ultima ha potuto profittare ben poco dell'autunno favorevole. Se in siffatte condizioni il Cantone volesse spingere con i soli propri mezzi l'eliminazione di bestiame anche al piano, svuoterebbe di contenuto l'azione che mira a salvaguardare il più possibile la consistenza numerica delle sue mandre con la fornitura di foraggi a prezzo ridotto.

Una prognosi circa il numero dei capi che potranno essere eliminati entro l'estate del 1963 è estremamente ardua. Non è da escludere che altri 400 capi della montagna e del piano si aggiungano ai 415 già eliminati prima del 24 ottobre. Avremmo un onere complessivo di circa 290 mila franchi, di cui 265 a carico della Confederazione e 35 mila a carico del Cantone, per l'eliminazione di più di 800 capi.

Con la fornitura di foraggi a prezzo ridotto e con l'azione di eliminazione di bestiame riteniamo di poter rispondere alle aspettative di quanti si attendevano e si attendono dallo Stato pronte ed efficaci misure a favore dei tenitori di bestiame danneggiati dalla siccità. Utilizzando i sussidi federali a disposizione dei Cantoni finanziariamente deboli e con estese zone di montagna, a favore dell'agricoltura, non abbiamo fatto altro che raccogliere i frutti delle vecchie rivedicazioni, che almeno in questo campo della politica agraria, non sono state vane.

Questo massiccio aiuto federale non ci ha impedito di organizzare un'azione di fornitura di foraggi a prezzo ridotto adeguata al nostro ambiente particolare, alla contingente necessità di includere nell'azione anche il fieno indigeno, senza con ciò polverizzare i sussidi a sostegno del puro e semplice rincaro di questo fieno. Al Sopraceneri, fortemente deficitario, si sta fornendo fieno estero nella misura strettamente necessaria per offrire al gioco bivalente dei buoni, per l'acquisto di fieno indigeno o di foraggio concentrato, le stesse prospettive che si

offrono nel Sottoceneri. Il foraggio concentrato è stato inserito nell'azione come necessario calmiera contro l'inaudito rincaro del fieno indigeno, che già si stava scatenando. Non si mira insomma al rimborso puro e semplice delle fatture presentate e presentabili, ma alla fornitura vera e propria del fabbisogno annunciato prima che fosse resa di pubblica ragione l'ammissibilità al sussidio delle compravendite dirette di fieno indigeno o di foraggio concentrato.

Il credito complessivo per finanziare entrambe le azioni è di 570 mila franchi, di cui solo 155 mila dovrebbero essere a carico del Cantone. Nel caso però che le Camere federali accordassero un sussidio anche per l'azione a favore delle regioni del piano colpite dalla siccità del 1962, l'onere per il Cantone potrebbe ridursi a 120 mila franchi.

Riteniamo che l'importo anzidetto si possa arrotondare in Fr. 600.000,—, da stanziare nella forma proposta per contenere queste e altre fluttuazioni possibili, non ancora ben precisabili in sede di preventivo, come il numero dei capi bovini che potranno essere definitivamente eliminati e lo stesso costo finale del fieno estero fornito a prezzo ridotto, franco Comune.

La mozione 5 novembre 1962 dell'on. Rossi - Bertoni e confirmatari intesa ad ottenere degli alleviamenti di imposta per il biennio 1962/1963 a favore dei contadini colpiti dalla siccità non trova fondata giustificazione tenuto conto e dell'azione di soccorso di cui al presente messaggio, e delle possibilità offerte dalla stessa legge tributaria.

La tassazione del reddito e della sostanza si riferisce a elementi reali: occorre però a questo fine una notifica chiara da parte del contribuente, per facilitare nel suo interesse l'opera degli organi fiscali.

Proponiamo pertanto la reiezione della mozione.

Siamo certi che il Gran Consiglio vorrà riconoscere l'importanza e l'urgenza delle azioni già avviate a sollievo dei sacrifici che i possessori di bestiame devono sopportare in seguito alla grave siccità del 1962.

Esprimiamo l'augurio che potrà approvare con sollecitudine l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccarì

Il Cons. Segr. di Stato :
Lafranchi

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 600.000.—
per il finanziamento di azioni di aiuto
a favore dei possessori di bestiame danneggiati dalla siccità del 1962

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 novembre 1962 n. 1103 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' stanziato un credito di Fr. 600.000,— per il finanziamento delle azioni di eliminazione di bestiame e di fornitura di foraggi a prezzo ridotto, a favore dei possessori di bestiame danneggiati dalla siccità dell'estate 1962.

Il credito è iscritto alla voce partite di giro del Dipartimento dell'economia pubblica, per la quota parte del sussidio federale, e alla voce « Azione siccità 1962 » per la quota parte del sussidio cantonale.

Art. 2. — Il credito è ripartito come segue : Fr. 300.000,— da devolvere alle azioni di eliminazione di bestiame, organizzate secondo le disposizioni federali sia per la regione di montagna sia per la regione del piano; Fr. 300.000,— per una azione diretta :

- a) a ridurre a Fr. 19,— al quintale il prezzo del fieno fornito alla regione di montagna che ha eccedenze notificate di fieno indigeno inadeguate al fabbisogno sottoscritto dai tenitori di bestiame; a Fr. 22,— al quintale il prezzo del fieno fornito alle regioni del piano parimente deficitarie;
- b) a incoraggiare con un sussidio di Fr. 5,— al quintale la compravendita delle partite notificate di fieno indigeno, fino alla concorrenza del quantitativo assegnato al singolo sottoscrittore in base al carico di bestiame;
- c) a sussidiare in equivalente misura il foraggio concentrato, necessario per opporre un calmere al contingente forte rincaro del fieno e anche per sopperire al rimanente fabbisogno riconosciuto ma ancora scoperto di fieno.

Art. 3. — I sussidi indebitamente ottenuti dovranno essere restituiti; resta riservata l'azione penale.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è incaricato di emanare le disposizioni di applicazione del presente decreto.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
